



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 25 febbraio 2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 26 novembre 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 22 dicembre 2020

Sommario

Art. 1 - Principi e criteri.....	3
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 3 - Presupposto d'imposta.....	3
Art. 4 - Soggetto passivo.....	3
Art. 5 - Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva.....	4
Art. 6 - Determinazione dell'imposta	5
Art. 7 - Esenzioni	6
Art. 8 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta.....	7
Art. 9 - Sanzioni	7
Art. 10 - Norma finale.....	9
Art. 11 - Disposizioni transitorie	9
Art. 12 - Entrata in vigore	10

Art. 1 - Principi e criteri

In osservanza dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune di Salsomaggiore Terme ha istituito l'imposta di soggiorno a decorrere dal 1 aprile 2015. Il tributo è disciplinato nel rispetto dei criteri di gradualità fissati dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo e adottato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 446/97, è la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del DLgs.14.03.2011, n. 23 e sulla base della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 154 del 13 febbraio 2001 che individua Salsomaggiore Terme tra i comuni ad economia prevalentemente turistica.

2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato interamente a finanziare gli interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'incasso proveniente dall'applicazione dell'imposta di soggiorno ricavato dalle strutture ricettive di Tabiano sarà destinato a finanziare gli interventi nella frazione stessa.

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Salsomaggiore Terme, come definite dalla normativa in materia di turismo, nonché presso i centri termali che offrono ospitalità finalizzata all'erogazione delle cure termali.

2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il cliente non residente nel Comune di Salsomaggiore Terme, che pernotta nelle strutture ricettive e nei centri termali, di cui al precedente articolo 3, situati nel territorio del Comune.

2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato; il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.

3. Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, la struttura ricettiva dovrà comunque riversare al comune l'imposta di soggiorno relativa, secondo quanto previsto all'articolo successivo e secondo il principio di competenza e non di cassa.

Art. 5 - Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva

(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2020)

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno mediante materiale informativo redatto almeno in italiano ed inglese. Il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale apposita informativa multilingue a disposizione dei gestori.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ter, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter del DL 50/2017, come modificato dal DL 34/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta provvede sia alla riscossione per conto del Comune, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento, sia al riversamento al Comune stesso, o al soggetto eventualmente incaricato della riscossione da parte del Comune, di quanto incassato a titolo d'imposta.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune, o al soggetto eventualmente incaricato della riscossione, delle somme dovute a titolo d'imposta entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun mese solare con le seguenti modalità:

- il sistema PAGO PA;

- mediante bonifico, allo sportello o in via telematica, su apposito conto corrente dedicato, salvo intervenute modifiche legislative;

- altre forme o modalità di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

5. Se gli importi dovuti sono di scarsa entità, il versamento si può eseguire quando il gettito supera la soglia di € 12,00, in analogia a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Salsomaggiore Terme ed ogni sua eventuale variazione, fermo restando la compilazione della dichiarazione mensile di cui al successivo comma 6.

6. Il gestore della struttura ricettiva, entro il sedicesimo giorno successivo ad ogni mese dichiara il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta, compresi quelli esenti ai sensi del successivo art. 7. Il gestore, quale responsabile del pagamento, è altresì obbligato ad inoltrare al Comune, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione cumulativa, relativa al numero di pernottamenti, compresi quelli esenti ai sensi dell'art. 7, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune attraverso il portale telematico messo a disposizione sul sito internet.

7. I versamenti di cui ai commi 4 e 5 e le dichiarazioni di cui al comma 6 vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.

8. Per i soggiorni effettuati a cavallo del mese il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.

9. In caso di mancato pagamento da parte del cliente soggetto passivo d'imposta, il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

10. Il gestore deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura tributaria per almeno 5 anni.

Art. 6 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive e nei centri termali che offrono ospitalità finalizzata all'erogazione delle cure termali, situati nel territorio del Comune di Salsomaggiore Terme.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive

definita dalla normativa Regionale (L. R. 16/2004 e s.m.i), che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/ prezzo del soggiorno.

3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale. Entro i termini di approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione in merito agli interventi realizzati utilizzando i proventi derivanti dall'imposta.

Art. 7 - Esenzioni

(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2020)

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell'ospedale di "Vaio", in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto o portatori di handicap non autosufficienti, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell'ospedale di "Vaio" in ragione di due persone per paziente;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio e non per servizi pagati in qualità di privati;
- e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per finalità di soccorso umanitario;
- f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede in Salsomaggiore Terme;
- h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
- j) gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva, previa comunicazione allo IAT del comune di Salsomaggiore Terme;

2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b) e c) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura

sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.

3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. g) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica, attestante i requisiti.

4. Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione di cui ai commi b), c) e g) sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.

Art. 8 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2020)

1. Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione o della società eventualmente incaricata della riscossione del tributo, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

2. Per l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque le disposizioni normative sui tributi locali. In particolare, ai fini dell'attività di accertamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

Art. 9 - Sanzioni

(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2020)

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate ed irrogate nel rispetto dei principi generali e secondo le modalità stabiliti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e s.m.i. in materia di sanzioni tributarie.

2. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo e/o del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria prevista dall'articolo 13, del D.Lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione d'imposta, prevista all'art. 5, comma 6 di questo regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva/responsabile del

pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, a norma dell'articolo 180 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni al termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al

pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo pagamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

7. Per la violazione agli obblighi di cui all'articolo 5, da parte del gestore della struttura ricettiva e degli altri responsabili del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, a norma dell'articolo 7-bis del citato t.u.e.l. con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L. 689/81.

8. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti due commi, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicati gli interessi al tasso annuo legale.

10. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.

Art. 10 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2020)

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal vigente regolamento comunale per l'anno 2020 si intendono riferiti agli adempimenti contenuti all'art. 5 del presente regolamento in materia di comunicazione mensile e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del D.L. 19/05/2020, n. 34. Convertito in legge 17/07/2020 n. 77.

2. Nelle more dei chiarimenti in merito alla qualifica di Agente contabile, il responsabile del pagamento dell'imposta continua a presentare il conto giudiziale della gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Comune provvederà, di conseguenza, alla trasmissione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.lgs. 267/2000.

Art. 12 - Entrata in vigore

(art. aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2020)

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L.201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in legge 17/07/2020, n. 77, in quanto compatibile.